



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.	
726/2024	
Depositato il	
13 DIC. 2024	
R.G. n.	296/2024
Crn. n.	2132/2024

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 296 / 2024 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 124 / 18.4.2024,
avente ad oggetto: impugnazione di variazione degli elenchi dei lavoratori
agricoli e indebita percezione d'indennità di disoccupazione,
posta in decisione all'udienza collegiale del 12.12.2024,

promossa da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi ed
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna

- appellante

nei confronti di:

Endioui Jilali

rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso gli Avv. Alessandra e
Michele Miscione in Bologna

- appellato

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
sentite le parti e udita la lettura delle conclusioni assunte dai rispettivi
procuratori, come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, pronunciando nel contraddittorio delle parti, istruita la causa documentalmente anche mediante acquisizione *ex art. 421 c.p.c.* degli atti relativi all'accertamento ispettivo posti a base di parallelo procedimento penale, in accoglimento della domanda principale proposta dal Endioui ed assorbita la domanda subordinata risarcitoria, compensate le spese processuali, ha condannato l'INPS a ripristinare le giornate indebitamente cancellate dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli *ex R.D. n. 1949 / 1940* (da intendersi, *recte*, ad annullare la rideterminazione al rialzo delle giornate annualmente lavorate, con conseguente riduzione del credito per trattamento di disoccupazione), con tutte le conseguenze di legge, annullando il dipendente indebito nella percezione dell'indennità di disoccupazione, in quanto insussistente, e restituendo al ricorrente quanto a tale titolo eventualmente trattenuto, anche a titolo di compensazione.
2. Il contesto di causa è riassumibile considerando che, alla luce dell'indagine ispettiva svolta presso Intergeos S.r.l. sfociata nel procedimento penale a carico dei vertici aziendali per truffa nei confronti dell'INPS, tale Società, con sede ad Alfonsine (Ra) di cui il ricorrente è dipendente, utilizzava una doppia contabilità delle prestazioni lavorative rese dal personale inquadrato come "agricolo" contenendo le stesse, nella scritturazione del LUL e nelle comunicazioni ufficiali, entro il limite delle 180 giornate lavorative annue, che garantiscono ai lavoratori il maggior trattamento di disoccupazione per il residuo periodo annuale, occultando nelle buste paga parte delle maggiori prestazioni giornaliere retribuite sotto la voce fittizia di "premio", consapevoli e conniventi i lavoratori, come emergente dagli atti del procedimento penale (di cui riferisce compiutamente la sentenza alle pagg. 9 / 12).
3. Il primo Giudice, dato atto che la comunicazione della variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (portanti l'accreditamento delle giornate lavorative da ciascuno svolte annualmente) aveva avuto luogo nei confronti del Endioui il 12.7.2022, che l'impugnazione del provvedimento in sede amministrativa aveva avuto luogo in data 14.10.2022 (con formazione del silenzio rifiuto) e che il ricorso giurisdizionale era stato proposto in data 24.3.2023, ha tuttavia respinto l'eccezione pregiudiziale di decadenza dell'INPS con riferimento all'impugnazione di tale variazione, in particolare con riguardo al termine dell'impugnazione amministrativa, sulla base del disposto degli artt. 22 del D.L. n. 7 / 1970 (*"Contro i provvedimenti definitivi*

adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza") e 11 del D.lgs. n. 375 / 1993 ("1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto") assumendo, in via d'interpretazione della domanda, che "tali termini non risultano applicabili all'azione di accertamento negativo dell'indebito proposta dall'accipiens nei confronti dell'INPS, nemmeno in ambito di disoccupazione agricola", citando la giurisprudenza riguardante appunto la decadenza in materia d'indebito, atteso che "le ragioni che stanno alla base della decadenza dalle prestazioni previdenziali e assistenziali non sussistono evidentemente allorquando si verta in tema di indebito e di obblighi restitutori (che attengono semplicemente a somme di denaro liquide da restituire – a distanza di molti anni: qui fino a 8 – perché non dovute), risultando anzi del tutto stonata e scarsamente comprensibile (anche dal punto di vista costituzionale) la sottoposizione dell'azione di accertamento negativo dell'indebito da parte dell'accipiens ad un ristretto termine di decadenza (mentre l'Istituto ha a disposizione un decennio, senza alcuna decadenza o onere procedimentale, per richiedere la restituzione dell'indebito). Discorso che non può mutare nemmeno laddove siano coinvolti gli elenchi degli agricoli, posto che la modifica degli stessi al "ribasso" [recte: al rialzo] per il lavoratore è strettamente correlata all'indebito ed anzi avviene ad opera di INPS proprio ed all'esclusivo fine di integrarne il presupposto oggettivo. L'indebito, dunque, polarizza totalmente la questione e, non essendo l'azione di accertamento negativo soggetta ad alcuna decadenza, nessuna decadenza di alcun tipo può venire in rilievo, posto che altrimenti essa ostacolerebbe ingiustificatamente il diritto all'azione tutelato ex art. 24 Cost., anche in chiave di principio di uguaglianza ex art. 3 Cost (non si comprende perché mai l'azione di accertamento negativo circa un indebito preteso da INPS – e risalente fino a 8 anni prima – dovrebbe sottostare ad un termine di decadenza, peraltro

assolutamente ristretto, anche considerata la totale incomprensibilità dell'agire dell'Istituto e delle ragioni delle sue pretese, ciò che già di per sé ostacola la tutela del privato, a differenza di qualsiasi altra azione di accertamento negativo esistente) ... Risulta quindi frontalmente in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 3 Cost. volere assoggettare il diritto all'azione di accertamento negativo dell'accipiens, destinatario di incomprensibili pretese di indebito da parte di INPS, peraltro in periodo estivo, a ristretti termini decadenziali".

4. Nel merito, il primo Giudice ha rilevato che l'INPS, onerato della prova del maggior numero di giornate lavorate dal ricorrente rispetto a quelle rendicontate nel LUL e negli elenchi nominativi, tale prova non ha offerto atteso che, anche all'esito dell'istruttoria ufficiosa (correttamente) espletata, da nessun documento di causa, ivi comprese le sommarie informazioni acquisite da 70 dipendenti della Società su 581 ritenuti irregolari, si evincono gli elementi per procedere ad una determinazione delle giornate lavorative non dichiarate nel LUL ed effettivamente svolte dal ricorrente, difettando dunque gli elementi per individualizzare sul ricorrente *pro parte* gli effetti del *modus operandi* in frode alla legge accertato in capo a Intergeos S.r.l. e quindi a sostegno delle variazioni degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli portanti l'accreditamento di un maggior numero di giornate lavorative svolte negli anni in questione comunicate al ricorrente in data 12.7.2022.

5. Col proposto appello l'INPS, per la riforma della sentenza, e con memoria difensiva Endioui Jilali, per la conferma e in subordine comunque per la condanna di controparte alle spese processuali a titolo risarcitorio, ripropongono le rispettive prospettazioni in fatto ed in diritto svolte in primo grado.

6. L'appello è fondato risultando dirimente l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta dall'INPS. Non pare invero condivisibile l'assunto secondo cui *"l'indebito polarizza totalmente la questione"*, consentendo, mediante inversione dell'ordine logico delle questioni e delle domande, l'aggiramento del termine decadenziale previsto per la contestazione delle variazioni apportate dall'INPS in sede di controllo delle risultanze degli elenchi dei lavoratori agricoli in esame, surrettiziamente così attuandosi una remissione in termini del lavoratore per la contestazione del presupposto dell'indebito, costituente oggetto di necessario accertamento principale e non meramente incidentale (come da domanda e pronuncia in sentenza), atteso che l'indebito sorge soltanto a valle del (inottemperato) pregresso procedimento di accertamento del numero delle giornate effettivamente lavorate nell'anno. Né tale impostazione trae maggior supporto da considerazioni sostanzialistiche o

dal richiamo di principi costituzionali che non risultano in concreto predicabili se non in vista di una abrogazione o disapplicazione per via diretta giurisprudenziale dell'assetto procedimentale tutt'altro che irrazionale previsto dal legislatore in materia (anche in relazione al breve termine previsto per la contestazione in sede amministrativa delle giornate di lavoro accreditate, cioè di circostanza ricadente nell'immediata sfera di conoscenza e comprensione dell'interessato). Né tanto meno assume rilievo l'argomento "ad effetto" secondo cui l'INPS non è stato in grado neppure nel presente giudizio (il che costituisce un *posterius*) di provare il maggior numero di giornate lavorate rispetto a quelle dichiarate, perché tale aporia avrebbe avuto agio di essere accertata con la tempestiva impugnazione del provvedimento definitivo di riqualificazione nell'apposito procedimento impugnatorio, senza indebite rimissioni in termini.

7. Osserva dunque l'INPS, condivisibilmente per quanto in premessa, che *"occorre bene individuare l'oggetto del giudizio di primo grado partendo dalle stesse domande proposte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio. Orbene parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado chiedeva al Tribunale adito di: "- previo accertamento della legittimità e correttezza degli Elenchi nominativi ex R. D. 1949/1940 precedenti alle comunicazioni Inps del 2022, annullare i provvedimenti impugnati (docc. 1-5, 7-11, 13-17, 19-23) e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente Endioui J. per indebiti di indennità di disoccupazione agricola relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; - condannare l'Inps alla restituzione al ricorrente delle somme eventualmente percepite dall'Istituto per le richieste qui impuguate". Si precisa che i documenti di cui, tra gli altri, parte ricorrente chiede l'annullamento, sono proprio i provvedimenti INPS di riconoscimento / disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali".* Ed in tal senso si esprime appunto il dispositivo della sentenza di primo grado (salvo l'erroneità del riferimento al ripristino di giornate cancellate, laddove si tratta di addizione e non sottrazione di giornate lavorate, con la conseguenza che *"nessun ripristino di giornate cancellate può porre in essere l'INPS in esecuzione della sentenza impugnata"*). *"E' evidente, dunque, da quanto sopra premesso che la questione della variazione del numero di giornate d'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori è non solo presupposto dell'indebito contestato ma anche direttamente oggetto del giudizio tant'è che parte ricorrente chiede espressamente l'annullamento dei suindicati provvedimenti di variazione ed il Giudice nella sentenza oggi appellata condanna INPS a ripristinare le giornate*

indebitamente cancellate dagli elenchi nominativi .. Ciò posto è evidente l'erroneità della sentenza appellata in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto, accogliendo l'eccezione preliminare di decadenza avanzata dall'Istituto, ritenere decaduta parte ricorrente dalla possibilità di impugnare la variazione del numero di giornate d'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori e conseguentemente prendendo atto del venir meno del presupposto per il pagamento dell'indennità di disoccupazione nella misura prima corrisposta confermare l'indebito impugnato.

Infatti, come ampiamente esposto nel corso del giudizio di primo grado, l'art. 22 D.L. 7/70, che dispone: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". Quanto alla decorrenza del termine occorre verificare se il ricorso amministrativo prodromico all'azione giudiziaria sia tempestivo (termine di trenta giorni ex art. 11, d.lgs. n. 375/1993) o meno; in tal caso il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla decisione del ricorso amministrativo o comunque dallo spirare del termine per la decisione stessa (cfr. Cass. n. 29070/2011). In caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo o di sua non tempestività, il termine decadenziale decorre dalla data di pubblicazione degli elenchi o delle variazioni sul sito istituzionale dell'INPS, secondo le cadenze ordinariamente previste o, comunque, come nel caso di specie, dalla comunicazione alla parte interessata. Ora nel caso di specie, come risulta dagli atti depositati la comunicazione della variazione del numero di giornate di iscrizioni nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli, da cui è poi derivata il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione e l'indebito oggetto di ricorso, è avvenuta con note del 27.06.2022 ricevute da parte ricorrente il 12.07.2022, il ricorso amministrativo, come risulta dagli atti allegati al ricorso, è stato depositato tardivamente oltre i 30 gg ossia il 14.10.2022. Ne deriva che alla data d'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia il 24.03.2023, il termine perentorio di 120 gg era ampiamente decorso. Divenuto, pertanto, definitivo il provvedimento di variazione del numero di giornate lavorative riconosciute, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I cure, nessuna contestazione poteva e può oggi avanzare parte ricorrente neanche sul ricalcolo dell'importo dell'indennità di disoccupazione agricola prima corrisposto e sull'indebito dallo stesso scaturito. Si ribadisce, infatti, che la variazione in aumento dei giorni lavorati negli elenchi anagrafici ha

determinato la diminuzione delle giornate indennizzabili con l'indennità di disoccupazione agricola ed essendo venuto meno il presupposto del pagamento, almeno nell'importo più elevato prima corrisposto ha generato l'indebito oggetto di giudizio.

Sul punto vale la pena richiamare i principi espressi recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6572/23: "...oggetto del giudizio non è solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reinscrizione negli elenchi agricoli ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione, recuperata dall'Inps; a tale riguardo, è necessario osservare che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce il "presupposto (...) per l'attribuzione della prestazione previdenziale" che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970" (Cass. n. 6229 del 2019); le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo; l'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione. Ne deriva, logicamente, che l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà - o potrà - chiedere anche la reinscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cass. n. 14994 del 2005)".

Sulla questione è d'uopo richiamare, altresì, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ove, in una situazione in diritto del tutto analoga alla presente, la Corte ha ribadito come "in materia di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv. modif. in l. n. 83 del 1970". (Ord. n. 7967/2024, che riprende ord. n. 6229 del 04.03.2019).

Negli stessi termini e proprio con riferimento ad un giudizio di accertamento negativo d'indebito per disoccupazione agricola giova richiamare la pronuncia n. 560/2020 della Corte d'Appello di Reggio Calabria la quale richiamando i principi già espressi dalla Corte di Cassazione con l'ord. n. 6229/2019 ha così sancito: "Ed, invero, già, in numerose sentenze di questa Corte è stata affermata l'indispensabilità del dato dell'iscrizione ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali e tale asserto, che trae ragione dalla natura sostanziale della decadenza (per cui, una volta perso il diritto non è possibile più farlo valere in giudizio, e così pure le prestazioni che da esso derivano), ha trovato avallo anche presso la Corte di Cassazione (vedasi da ultimo: Sez. 6 - L, Ordinanza n.6229 del 2019) che ha ritenuto che "erroneamente la parte ricorrente ritiene, anche nelle difese articolate in memoria, di poter far valere il diritto alla indennità di disoccupazione prescindendo dal requisito della iscrizione negli elenchi ed assume trattarsi di due diritti autonomi. Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005,n.14994). Correttamente il ricorrente nel ricorso introduttivo proponeva una domanda di riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi ed una domanda diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione; il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto

davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)". Pertanto, correttamente il Tribunale, una volta affermata la decadenza dal diritto all'iscrizione negli elenchi, ha escluso di potere accertare il diritto alla prestazione previdenziale (la disoccupazione) pretesa e conseguentemente l'accertamento negativo del credito vantato dall'INPS a titolo di indebito basato unicamente sull'affermazione dell'esistenza del rapporto di lavoro".

Anche la Corte d'appello di Messina con la sentenza n. 601/2023 ha affermato: "Una volta accertato che il pagamento è stato provato, non resta che constatare come l'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli abbia efficacia sostanziale e pertanto la decadenza dalla cancellazione, senz'altro intervenuta alla luce del calcolo correttamente proposto dall'Inps, rende non dovuta la prestazione e conseguentemente ripetibile quanto erogato".

Gli stessi principi giurisprudenziali sopra richiamati ben possono trovare applicazione nel caso di specie dove l'indebito da disoccupazione agricola è conseguenza della variazione in aumento del numero di giornate lavorate con conseguente variazione del numero di giorni di iscrizioni negli elenchi dei lavoratori agricoli. Tale variazione ha comportato la variazione, ovviamente in diminuzione, del numero di giorni su cui calcolare l'indennità di disoccupazione agricola con conseguente variazione della misura della stessa e dell'importo prima corrisposto. Dunque il ricorrente, a seguito della comunicazione di variazione dei giorni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, nel rispetto del termine di legge, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di variazione chiedendo la reiscrizione negli elenchi per le giornate precedentemente riconosciute, al fine di ottenere il diritto alla disoccupazione agricola nella misura maggiore prima corrisposta. Ma ciò non è avvenuto con conseguente decadenza del diritto di parte ricorrente a contestare l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per un numero di giorni maggiori rispetto a quelli precedentemente riconosciuti e dunque del diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola nell'importo maggiore prima corrisposto.

Assolutamente incoferente è poi la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26845/20 richiamata da controparte. Infatti, nel caso di specie l'INPS non ha eccepito che il provvedimento d'indebito doveva essere assoggettato al medesimo termine d'impugnazione a pena di decadenza della variazione d'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ma piuttosto che la mancata impugnazione del provvedimento (presupposto) d'iscrizione per un numero maggiore di giornate ha diminuito il numero delle giornate indennizzabili con l'indennità di disoccupazione e pertanto ha reso indebite parti delle somme prima percepite. Inoltre l'indebito oggetto di giudizio nel caso esaminato dalla Corte nella sentenza indicata dal giudice di prime cure è un indebito assistenziale il quale, come riferito correttamente dalla Corte, trova disciplina autonoma nel diverso e apposito sottosistema normativo che sovrintende alla sua ripetizione in materia assistenziale.

Nel caso di specie invece ci troviamo di fronte un indebito oggettivo che trova la sua disciplina esclusivamente nell'art. 2033 c.c. e che impone alla P.A. di procedere al recupero delle prestazioni erogate e divenute successivamente indebite, come nel caso di specie, per il venir meno della causa giustificativa. Venuto meno dunque, almeno in parte, il presupposto della prestazione (indennità di disoccupazione agricola) per l'aumento del numero delle giornate lavorate e conseguente diminuzione del numero giornate indennizzabili la stessa prestazione è divenuta indebita con conseguente diritto dell'Istituto di procedere con l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033".

8. Per quanto precede, assorbite le restanti questioni e le ulteriori eccezioni mosse dall'appellato, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'eccezione di decadenza mossa dall'INPS, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio proposto da Endiou Jilali.

Ricorrono senza dubbio, alla luce degli elementi e comportamenti rispettivi delle parti come sopra rassegnati e vagliati, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come additivato ed interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 / 2018.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 124 / 2024, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto da Endiou Jilali.

Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Bologna il 12.12.2024

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Toppo



[minuta depositata il 13.12.2024]

Corte di Appello Bologna

Depositato

13 DIC. 2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Toppo



